PISAMO
AZIENDA PER LA MOBILITÀ SRL

Determinazione dei Direttore n. 105 del 28-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ED INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31-3-2023, A SEGUITO DI RICEZIONE DI PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER UTILIZZAZIONE DELLA PARTE RETROSTANTE DEI TICKET DI PARCHEGGIO DEL COMUNE DI PISA

IL DIRETTORE

VISTO

- il "Contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa" sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la società Pisamo S.R.L., rogato con atto rep. 56082 fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e l'allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per lo svolgimento delle attivita' inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di giunta n. 141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283;

PREMESSO CHE

- In base al suddetto contratto di servizio Pisamo gestisce la sosta a pagamento del Comune di Pisa per mezzo di parcometri installati in modo capillare nelle vie della città;
- detti dispositivi, previo pagamento della tariffa prevista, rilasciano dei ticket cartacei da esporre nell'auto ai fini del controllo della sosta da parte degli ausiliari del traffico incaricati;
- la parte retrostante tali ticket è attualmente inutilizzata;

PRESO ATTO CHE

- il 19-12-2023 la ditta Intergomma service srl faceva pervenire una proposta di sponsorizzazione per l'utilizzazione a fini pubblicitari della parte retrostante i ticket di parcheggio rilasciati dai parcometri, obbligandosi:

a) Alla fornitura gratuita di rotoli di carta utilizzati per la stampa dei ticket per il parcheggio, con facoltà per lo sponsor di inserire, nella parte retrostante, messaggi promozionali di operatori economici;

b) A riconoscere a Pisamo una quota fissa mensile a titolo di contributo per le attività sopra indicate non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00).

c) A garantire e riservare spazi a Pisamo per la divulgazione di informazioni a carattere istituzionale;

La durata minima prevista è di anni 2 (due) eventualmente rinnovabile a discrezione di Pisamo.

VALUTATO

- opportuno e conveniente addivenire ad un accordo di sponsorizzazione così formulato che non comporta sicuri vantaggi per Pisamo, permettendole di ridurre i costi di gestione e di usufruire anche di un ulteriore mezzo per la divulgazione di informazioni istituzionali alla cittadinanza e all'utenza;

RITENUTO

-necessario indire una manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31-3-2023 da pubblicare sul sito internet aziendale per garantire pari opportunità di partecipazione a tutti i potenziali operatori economici interessati a formulare una loro proposta di sponsorizzazione;

RICHIAMATO

Il D. Lgs. n. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici);

DETERMINA

- di indire una manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31-3-2023, a seguito di ricezione di proposta di sponsorizzazione per utilizzazione della parte retrostante dei ticket di parcheggio del Comune di Pisa;
- di approvare l'avviso per manifestazione di interesse e l'istanza di manifestazione di interesse "allegato A" allo stesso;
- di dare mandato agli uffici della società di procedere con la pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse nella sezione Trasparenza, sotto sezione Bandi di gara e contratti del sito internet aziendale con decorrenza dal 16-1-2024 e scadenza il 20/02/2024 ore 12:00.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER UTILIZZAZIONE DELLA PARTE RETROSTANTE I TICKET DI PARCHEGGIO NEL COMUNE DI PISA

Tra

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA'SRL

con sede legale in Via C. Battisti, n. 53 – 56125 Pisa (PI), Partita IVA n. 01707050504, rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Andrea Bottone da una parte

e

INTERGOMMA NEW SRL

con sede legale in Via U. Aldrovandi, 20 – 56121 Ospedaletto (PI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 02201750508, rappresentata dall'Amministratore Alessio Fontanelli dall'altra parte,

Premesso che

- Pisamo Azienda per la Mobilità srl (di seguito Pisamo o Gestore o Sponsee) società in house del Comune di Pisa, avendo ricevuto una proposta di sponsorizzazione da parte della ditta Intergomma New Srl, con determinazione del Direttore n. 105 del 28/12/2023, ha approvato e pubblicato il 16-01-2024 un avviso pubblico per ricevere manifestazioni di interesse di eventuali ulteriori soggetti interessati a fornire lo stesso tipo di sponsorizzazione nell'ambito dell'attività descritta nell'avviso.

- l'avviso è scaduto il 20/02/2024 ore 12:00 e non essendo pervenute manifestazioni di interesse di altri soggetti, con determina n.5 del 26/2/2024 è stato deciso di procedere alla stipula del presente accordo di sponsorizzazione.

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo di sponsorizzazione ha come oggetto l'acquisto e fornitura, da parte dello sponsor, di rotoli di carta utilizzati per la stampa dei ticket di parcheggio emessi dai parcometri nel Comune di Pisa, con la possibilità di inserire, nella parte retrostante, messaggi promozionali di operatori economici.

2. DURATA

La durata minima prevista è di anni 2 (due) eventualmente rinnovabile a discrezione di Pisamo.

3. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR E CONDIZIONI DI SPONSORIZZAZIONE

lo sponsor o fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a:

a) garantire la fornitura di rotoli di carta utilizzati per la stampa dei ticket per il parcheggio gestendo direttamente gli aspetti tecnici con il fornitore Tirrenica Mobilità soc. coop a r.l.;
b) corrispondere un contributo marketing a Pisamo per l'attività consentita pari ad € 500,00 (cinquecento/00) al mese iva compresa, decorrente dal momento dell'effettivo utilizzo dei ticket recanti i messaggi pubblicitari sulla parte retrostante degli stessi;
c) condividere la programmazione dei messaggi con Pisamo che dovrà valutare ed autorizzare gli stessi prima della divulgazione;
d) garantire spazi a Pisamo per la divulgazione di informazioni a carattere istituzionale.

4. CLAUSOLA DI REVISIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI SPONSORIZZAZIONE

Dopo il primo anno di vigenza dell'accordo, valutate le potenzialità del mercato, le parti potranno procedere alla definizione di un accordo integrativo in merito alla modalità di calcolo dell'importo del contributo dovuto

dallo sponsor che, in luogo della sola misura fissa, potrà prevedere anche la proporzionalità ai valori di vendita.

5. RISOLUZIONE E RECESSO

Il presente accordo può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 3;
b) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.
Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di particolari condizioni intervenute medio tempore.

6. RESPONSABILITÀ

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Pisa.

9. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Pisamo Azienda Per la Mobilità Srl
L'Amministratore Unico
Andrea Bottone

Intergomma New Srl
L'Amministratore
Alessio Fontanelli